

Regolamento del Servizio-Inclusione di Ateneo per il diritto allo studio

Università Telematica San Raffaele Roma s.r.l.

via di Val Cannuta, 247 - 00166 - Roma - www.uniroma5.it

C.F. 97471900155 - P.IVA: 06367280960 - DM 8 maggio 2006, G.U. Repubblica Italiana n° 126 del 1 giugno 2006

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Pachelbel Investments S.a.r.l.

Titolo I – Principi

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 – Principi normativi

Art. 3 – Finalità

Art. 4 – Destinatari degli interventi

Titolo II – Soggetti responsabili dei servizi

Art. 5 – Soggetti preposti all’attuazione degli interventi a supporto degli studenti con disabilità, con DSA e/o BES

Art. 6 – Il Delegato del Rettore al Servizio-Inclusione di Ateneo

Art. 7 – Il Servizio-Inclusione di Ateneo

Art. 8 – Il Docente Referente di Dipartimento

Art. 9 – Il Medico Referente del Servizio-Inclusione di Ateneo

Art. 10 – Il Docente Referente per la normativa di riferimento

Art. 11 – La Commissione di valutazione per l’accreditamento al Servizio-Inclusione di Ateneo

Titolo III – Servizi

Art. 12 – Servizi erogati

Art. 13 – Accesso ai servizi

Art. 14 – Modalità di verifica e prove d’esame

Titolo IV – Disposizioni finali

Art. 15 – Qualità dei servizi e buone prassi

Art. 16 – Norme finali ed entrata in vigore

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il Regolamento del Servizio-Inclusione di Ateneo per il diritto allo studio (Reg. SIA) rappresenta il documento a sostegno dell'inclusione di studenti e studentesse (di seguito “studenti”) frequentanti l'Università Telematica San Raffaele Roma (di seguito “Università”) e si ispira ai principi di diritto allo studio, vita indipendente, cittadinanza attiva che orientano le politiche di indirizzo del nostro paese e il cui principale punto di riferimento è la Convenzione ONU del 2006, ratificata con la L. 3 marzo 2009, n. 18. La Convenzione sostiene, protegge e garantisce il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuove il rispetto per la loro intrinseca dignità. In particolare, l'impegno è di promuovere e sostenere l'accesso all'Università, alla formazione e all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, nella convinzione che la conoscenza, la cultura superiore e la partecipazione alla ricerca favoriscono il pieno sviluppo umano, l'ingresso nel mondo del lavoro e la realizzazione delle libertà, intese come opportunità di concretizzare le aspirazioni personali.
2. L'Università sostiene e promuove l'inclusione di studenti con Disabilità, Disturbi Specifici dell'Apprendimento (di seguito “DSA”) e Bisogni Educativi Speciali (di seguito “BES”) all'interno della comunità accademica.
3. Il regolamento, redatto in conformità al quadro normativo di riferimento (L. 30 marzo 1971, n. 118, Legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, L. 28 gennaio 1999, n. 17, L. 8 ottobre 2010, n. 170 e loro successive modifiche) disciplina i servizi di Ateneo dedicati a studenti con Disabilità, DSA e BES con l'obiettivo di assicurare loro il diritto allo studio in tutti gli ambiti della vita universitaria nel rispetto della normativa di riferimento.

Art. 2 – Principi normativi

1. Rappresentano ulteriori riferimenti normativi:
 - a) L. 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
 - b) L. 9 gennaio 2004, n. 4, “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”;
 - c) L. 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica del Parlamento italiano della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale sottoscritta dall'Italia il 30 Marzo 2007”;
 - d) L. 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e relative Linee Guida;
 - e) Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA allegate al D.M. 12 luglio 2011;
 - f) L. 3 maggio 2019, n. 37, “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018”;
 - g) L. 22 dicembre 2021, n. 227, “Delega al Governo in materia di disabilità”;

- h) Linea Guida sulla gestione dei DSA. Aggiornamento e integrazioni del Sistema Nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità (Linea guida pubblicata nel Sistema Nazionale Linee Guida Roma, 20 gennaio 2022);
 - i) D.Lgs. 13 dicembre 2023, n. 222 “Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità, in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227”;
 - j) D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62 “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”.
2. Sono altresì rilevanti disposizioni riferibili alla generalità degli studenti universitari, che al loro interno contengono previsioni specifiche per studenti con disabilità: il D.P.C.M. 9 aprile 2001 e il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, recanti norme sul diritto allo studio universitario.

Art. 3 – Finalità

1. Le disposizioni del presente Regolamento mirano ad affermare in ambito universitario i principi di inclusione e autonomia degli studenti con disabilità, con DSA e/o con BES sanciti dalle norme e dai documenti richiamati dall’art. 2 Reg. SIA, con l’obiettivo di:
- a) garantire agli studenti con disabilità, con DSA e/o con BES la piena partecipazione alla vita universitaria nei momenti formativi, culturali e di socializzazione;
 - b) promuovere, in ambito universitario, le pratiche di accoglienza e accompagnamento anche per individuare e rimuovere gli ostacoli materiali e immateriali che impediscono il pieno riconoscimento dei diritti della persona, in termini di progetto di vita, vita indipendente e cittadinanza attiva;
 - c) implementare le opportunità di formazione e ricerca sulle tematiche relative alla disabilità, DSA e BES sensibilizzando il corpo docente, il personale tecnico amministrativo e l’intera popolazione studentesca.
2. Il presente Regolamento è il riferimento per l’intera comunità accademica: docenti, studenti, personale tecnico-amministrativo, bibliotecario e *stakeholder*, mirando a diffondere la conoscenza dei servizi e delle buone pratiche per realizzare concretamente l’inclusione, oltre a definire strutture e figure dedicate alla sua promozione e garanzia all’interno dell’Ateneo.

Art. 4 – Destinatari degli interventi

1. Gli interventi e i servizi disciplinati dal presente Regolamento sono destinati, in base alla vigente normativa, a studenti regolarmente iscritti all’Ateneo:
- a) con invalidità che presentino apposita documentazione rilasciata ai sensi della L. n. 118/1971 e della Legge-quadro n. 104/1992 se presente o eventuale sentenza del tribunale;
 - b) con DSA che presentino idonea certificazione come previsto dalla L. n. 170/2010;
 - c) con BES che presentino idonea certificazione rilasciata dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale (di seguito “SSN”) o dagli Enti accreditati dalle Regioni.

TITOLO II – SOGGETTI RESPONSABILI DEI SERVIZI

Art. 5 – Soggetti preposti all’attuazione degli interventi a supporto degli studenti con disabilità, con DSA e/o BES

1. Sono soggetti preposti all’attuazione degli interventi a supporto degli studenti con disabilità, con DSA e/o BES:
 - a) il Delegato del Rettore al Servizio-Inclusione;
 - b) il Servizio-Inclusione di Ateneo;
 - c) il Docente Referente di Dipartimento;
 - d) il Medico Referente del Servizio-Inclusione;
 - e) il Docente Referente per la normativa di riferimento.
2. È istituita una Commissione di valutazione per l’accreditamento al Servizio-Inclusione costituita dai soggetti di cui al comma 1.

Art. 6 – Il Delegato del Rettore al Servizio-Inclusione di Ateneo

1. Il Delegato del Rettore al Servizio-Inclusione è nominato dal Rettore dell’Università tra i docenti di prima o seconda fascia o tra i ricercatori ai sensi dell’art. 16, comma 5bis, Legge-quadro n. 104/1992 come modificato dalla L. n. 17/1999, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità.
2. Il Delegato del Rettore è il punto di riferimento all’interno del proprio Ateneo per tutte le questioni inerenti disabilità, DSA e BES; è la figura alla quale tutte le componenti della comunità universitaria possono rivolgersi per evidenziare problematiche inerenti all’inclusione; è anche quella da cui devono scaturire indicazioni precise per gli Organi Accademici riguardo alle politiche generali dell’Ateneo in materia di disabilità, DSA e BES.
3. Le funzioni del Delegato sono:
 - a) promuovere una rete di rapporti con i differenti organismi ed enti che nel territorio si occupano di disabilità;
 - b) sensibilizzare in tema di disabilità, DSA e/o BES in un’ottica inclusiva studenti, personale docente e non docente;
 - c) coordinare e monitorare l’attività del Servizio di Supporto agli studenti, affiancando il personale nella fase di accoglienza dello studente e nelle circostanze che lo richiedono;
 - d) rendicontare periodicamente le attività svolte da sottoporre agli organi accademici e al Nucleo di Valutazione/Presidio di Qualità.

Art. 7 – Il Servizio-Inclusione di Ateneo

1. Il Servizio-Inclusione di Ateneo costituisce il primo punto di contatto per gli studenti e svolge un ruolo strategico di accoglienza e di gestione dei servizi.
2. Al suo interno sono presenti competenze relazionali, organizzative e amministrativo-contabili in quanto, d’intesa con il Delegato del Rettore e i docenti referenti si possano individuare i bisogni, definire gli interventi e monitorare il corretto svolgimento delle procedure attivate.

3. Fra i compiti fondamentali assegnati a questo servizio si segnalano:
 - a) la funzione di interfaccia fra il sistema università e la componente studentesca, nonché, se necessario, con le famiglie e i servizi territoriali e sanitari;
 - b) il raccordo con i servizi di Ateneo e, in particolare, con il tutorato e con l'orientamento in ingresso e in uscita;
 - c) l'accompagnamento personalizzato in itinere atto a favorire il successo formativo;
 - d) l'organizzazione e la gestione amministrativa per l'erogazione dei servizi ed il monitoraggio della loro efficacia;
 - e) l'attività di supporto al/la Delegato/a.
4. Il Servizio-Inclusione di Ateneo, oltre a disporre di locali accessibili e idonei allo svolgimento di colloqui individuali, si avvale di risorse umane opportunamente formate sia per le attività di sportello e di sostegno durante il percorso universitario, sia per quelle relative alla concessione di ausili tecnici e informatici dedicati.

Art. 8 – Il Docente Referente di Dipartimento

1. Nel Dipartimento è presente un docente referente per la disabilità, i DSA e i BES al quale è richiesto di:
 - a) coadiuvare il Servizio-Inclusione e il Delegato nello scambio delle informazioni;
 - b) diffondere tra i docenti del proprio Dipartimento, nonché tra quelli dei collegi didattici cui afferiscono, le conoscenze utili a meglio approcciarsi agli studenti (ad esempio creando momenti di illustrazione dei servizi nei singoli Dipartimenti);
 - c) fornire supporto per particolari richieste.

Art. 9 – Il Medico Referente del Servizio-Inclusione di Ateneo

1. Il medico referente è il professionista che:
 - a) dà indicazioni riguardo i bisogni di studenti unitamente agli altri membri della Commissione;
 - b) fornisce il parere *pro veritate* in caso di dubbi riguardanti la documentazione presentata dagli studenti.

Art. 10 – Il Docente Referente per la normativa di riferimento

1. Il Docente Referente per la normativa di riferimento è lo specialista della disciplina di settore che supporta la Commissione nell'esame della documentazione presentata.

Art. 11 – La Commissione di valutazione per l'accreditamento al Servizio-Inclusione di Ateneo

1. La Commissione di valutazione per l'accreditamento al Servizio-Inclusione di Ateneo è costituita da:
 - a) il Delegato del Rettore, con funzione di Presidente;
 - b) il Servizio-Inclusione di Ateneo, con funzioni amministrative;
 - c) il Docente Referente di Dipartimento;
 - d) il Medico Referente del Servizio-Inclusione;

- e) il Docente Referente per la normativa di riferimento.
- 2. Spetta alla Commissione:
 - a) individuare e segnalare particolari esigenze degli studenti che inoltrano domanda di accreditamento al Servizio-Inclusione di Ateneo;
 - b) decidere le misure compensative e/o dispensative da concedere in base alla documentazione presentata dallo studente richiedente.
- 3. La Commissione si riunisce almeno una volta al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o necessario.

TITOLO III – SERVIZI

Art. 12 – Servizi erogati

- 1. Sono previsti i seguenti servizi:

- a) Tutorato specializzato.

La L. n. 17/1999, nel modificare ed integrare quanto previsto dalla Legge-quadro n. 104/1992, menziona i servizi di tutorato specializzato finalizzato al supporto agli studenti con disabilità, DSA e BES. Il servizio di tutorato intende aumentare l'autonomia dello studente, integrarlo/a in ambito accademico, sviluppare la sua partecipazione attiva al processo formativo, migliorare il contesto di apprendimento e predisporre interventi mirati a seconda della condizione personale e dei bisogni educativi dello studente stesso anche al fine di creare un ambiente inclusivo. Il servizio è erogato solo in risposta alla richiesta dello studente, seguendo criteri di personalizzazione in base ad una attenta analisi dei bisogni formativi. La continuità del servizio potrà tener conto anche della progressione nella carriera universitaria.

- b) Assistenza alla mobilità e alla persona.

L'accessibilità e la fruibilità degli spazi in Ateneo sono un obiettivo irrinunciabile per la piena partecipazione alla vita universitaria di tutta la comunità accademica. Il monitoraggio dell'accessibilità degli edifici universitari e dell'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali è compito specifico del servizio tecnico di Ateneo, ma deve essere condiviso con il Servizio-Inclusione al fine di pianificare e programmare interventi per il miglioramento dell'accessibilità stessa. Il Servizio funge da preziosa interfaccia tra lo studente con disabilità, DSA e/o BES ed il servizio tecnico di Ateneo per la segnalazione diretta di criticità e la proposta di soluzioni efficaci per il loro superamento.

- c) Ausili didattici tecnologici.

Saranno forniti supporti e ausili tecnici e didattici (*ex art. 13, comma 6-bis, Legge-quadro n. 104/1992 e L. n. 170/2010*, ad esempio, videolezioni dotate di sottotitoli, materiali didattici accessibili conformemente agli standard internazionali di accessibilità digitale), consulenza sul metodo di studio, eventuale produzione e adattamento di specifico materiale didattico (*ex art. 13, comma 1, lett. b, Legge-quadro n. 104/1992 e Legge n. 170/2010*). Sarà inoltre fornito, quando possibile, del materiale didattico in formato adeguato al tipo di bisogno.

d) Servizi di supporto per lo svolgimento di pratiche amministrative.

Su richiesta degli studenti interessati, sarà fornito un supporto per lo svolgimento delle pratiche amministrative.

Art. 13 – Accesso ai servizi

1. Al fine di poter aver accesso ai servizi e alle misure di supporto al diritto allo studio, lo studente dovrà presentare richiesta di accreditamento mediante la piattaforma didattica alla sezione “Segreteria Studenti” < “Richieste”.
2. Si potrà presentare una sola domanda per anno accademico, salvo variazioni documentate da opportuna certificazione.
3. La documentazione necessaria al fine dell’accreditamento è la seguente:
 - a) lo studente con invalidità dovrà presentare apposita documentazione rilasciata ai sensi della L. n. 118/1971 e della Legge-quadro n. 104/1992 se presente o eventuale sentenza del tribunale;
 - b) come previsto dall’art. 3 L. n. 170/2010, lo studente con DSA dovrà presentare un certificato in corso di validità rilasciato dalle strutture del SSN o dagli Enti accreditati dalle Regioni. Il certificato deve essere aggiornato dopo 3 anni se rilasciato alla minore età; non è obbligatorio che sia aggiornato se rilasciato dopo il compimento del diciottesimo anno;
 - c) lo studente BES dovrà presentare idonea certificazione rilasciata dalle strutture del SSN o dagli Enti accreditati dalle Regioni.
4. Non saranno ritenute valide altre tipologie di certificazione.
5. Verranno concesse solo le misure dispensative e compensative in relazione alle difficoltà indicate nella certificazione presentata.

Art. 14 – Modalità di verifica e prove d’esame

1. Gli studenti accreditati al Servizio-Inclusione di Ateneo hanno diritto ad un trattamento individualizzato, anche supportati da strumenti compensativi e/o dispensativi in base alla normativa vigente e indicati in fase di accreditamento al Servizio-Inclusione di Ateneo.
2. Dall’a.a. 2025/26 il Ministro dell’Università e della Ricerca (D.M. n. 1835/2024) ha disposto che le verifiche di profitto, nonché la prova finale per il conseguimento della laurea, siano svolte in presenza. Eventuali deroghe sono possibili solo per “specifiche situazioni personali, relative a studenti con gravi e documentate patologie o infermità ai sensi della Legge-quadro n. 104/1992 e della L. n. 17/1999 o a studenti in detenzione nel rispetto delle linee guida definite dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria d’intesa con la Conferenza nazionale dei delegati dei Rettori per i poli universitari penitenziari” (Art. 5 comma 2, lett. a, D.M. n. 1835/2024).

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Qualità dei servizi e buone prassi

1. L'assicurazione della qualità dei servizi è un processo trasversale che riguarda la totalità delle strutture d'Ateneo ed è tanto più importante quando ci si riferisce ai servizi per studenti con disabilità, DSA e BES. In quest'ottica il Servizio-Inclusione di Ateneo monitora costantemente l'efficacia dei servizi offerti, tramite meccanismi di rilevazione che includono colloqui periodici individuali o di gruppo e raccolta di dati, anche attraverso la somministrazione di questionari *ad hoc*, rivolti sia agli studenti che fruiscono dei servizi sia ai diversi attori coinvolti nell'erogazione dei servizi stessi (tutor, docenti, altri studenti, ecc.). L'analisi delle evidenze raccolte periodicamente costituisce la base per una valutazione *in itinere* e per un'eventuale revisione delle modalità di erogazione dei servizi indirizzata al miglioramento della qualità.

Art. 16 – Norme finali ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento è fatto rinvio alle norme regolamentari destinate agli studenti dell'Ateneo e alla normativa vigente in materia.
2. Il presente regolamento, emanato con Decreto Rettorale, è pubblicato sul sito di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione stessa.